

sabato 3 ottobre 2009

PENALE/ giurisdizioni di  
merito

Articoli - Quotidiano del: 12/04/2008

**Incompetenza territoriale: per sostenerla la difesa ha l'onere di allegazione documentale sul luogo di consumazione dei reati**

(Tribunale di Vibo Valentia, sezione penale, ordinanza del 12 marzo 2008)

di  
**Luigi Ciabrone\***

Per sostenere l'incompetenza territoriale la difesa ha l'onere di allegazione documentale sul luogo di consumazione dei reati. Diversamente prevale l'interesse alla speditezza del processo. È quanto emerge dall'ordinanza dello scorso 12 marzo (qui leggibile come documento correlato) emessa dal Tribunale penale di Vibo Valentia.

**La vicenda processuale.** Il Tribunale Provinciale di Vibo Valentia, a seguito di rinvio a giudizio degli imputati, ha incardinato un processo riguardante la c.d. "Sanitopoli Vibonese" ovvero "Operazione Ricatto" in cui risultano coinvolti esponenti di spicco della Sanità calabrese su un presunto e vorticoso giro di tangenti milionarie atinenti la mancata costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero per tutta la Provincia e per l'intera Regione Calabria. I reati spaziano dall'associazione a delinquere, alla turbativa d'asta, alla concussione, alla corruzione, alla truffa contrattuale ecc.. Tutti i reati risultano consumati, secondo l'ipotesi accusatoria, al fine di sostenere un vorticoso giro di tangenti a favore dei singoli Pubblici Ufficiali e di un intero partito presente a livello nazionale. Il sistema creato era semplice: un Consorzio senza alcuna capacità imprenditoriale, economico, finanziaria, di uomini e mezzi riusciva ad ottenere l'assegnazione di appalti milionari in tutta Italia (tra cui l'Ospedale di Vibo Valentia) con coinvolgimento di esponenti politici di livello nazionale e regionale nonché apparati devianti dei Servizi Segreti e della Massoneria, di alti vertici militari e di rilevanti organizzazioni religiose. Il processo è iniziato, mentre l'indagine prosegue per altri tronconi ed ipotesi, e subito si sono registrate delle interessanti eccezioni preliminari (a cura di un nutrito ed agguerrito Collegio defensionale) che il Tribunale vibonese ha deciso con ordinanze articolate, strutturate e adeguatamente motivate. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia si è costituita parte civile con una quantificazione dei danni sofferti per Euro 80 milioni. La sua difesa ha sostenuto la piena validità della competenza territoriale del Tribunale di Vibo Valentia anche, perché, la difesa degli imputati non aveva supportato con allegazione documentale la propria eccezione.

**L'ordinanza del 12 marzo 2008 in commento.** La difesa degli imputati aveva eccepito l'incompetenza territoriale, del Tribunale vibonese, rilevando come il reato più grave ascritto agli imputati era stato consumato in Bitonto ovvero in Roma. Sostenevano che ciò emergeva dalla lettura del capo d'imputazione e si doveva avere riguardo al vincolo della connessione ex art. 12, lett. b) o c) c.p.p. ed attratte all'Autorità giudiziaria di Roma ovvero Bari in base ai principi della competenza territoriale per connessione di cui all'art. 16, comma 1, c.p.p.. Il Giudice del dibattimento, nell'Ordinanza in commento, rilevava la correttezza delle argomentazioni defensionali ma, stante la mancata allegazione documentale suscettibile di dare luogo ad una differente valutazione del luogo di consumazione dei reati, rigettava l'eccezione così come formulata. In altri termini la difesa degli imputati non poteva adagiarsi, per come fatto, sulla formulazione del capo d'imputazione bensì poteva e doveva allegare documenti da cui si evinceva, seppur ai soli fini della competenza, il luogo di consumazione dei reati. Il Tribunale vibonese, correttamente, riportava la nota sentenza della Consulta la n. 130 del 14 aprile 1995 in cui, com'è noto, si sostiene che l'imputato può adeguatamente documentare ogni eccezione difensiva e che il legislatore può legittimamente limitare la possibilità di rilevare l'incompetenza territoriale a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. Il ragionamento sottostante è che il difensore, avendo la possibilità di conoscere tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., nonché la facoltà di estrarne copia, ha ampia possibilità, quindi, di sostenerne adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere previsto dall'art. 187, secondo comma, codice di rito. La stessa Consulta, più volte, ha avuto occasione di rilevare che la competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato è stato commesso, con finalità che attiene in modo prevalente alla economia processuale: il che spiega la minor rigidità della precitata disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale, invece,

investe l'intrinseca idoneità del giudice alla funzione. Il Tribunale penale Collegiale di Vibo Valentia, nella persona del Presidente Estensore, ha rilevato correttamente che il giudice dibattimentale non ha la cognizione piena degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., a differenza del GUP a cui la questione era stata ritualmente posta, al fine di poter compiutamente decidere sull'eccezione territoriale oltre la mera lettura del capo d'imputazione di cui al decreto dispositivo del giudizio. Il giudice del dibattimento si è calato nel capo imputativo e lo ha attentamente analizzato ed ha rilevato, anche, che non si poteva evincere - allo stato - un luogo diverso, di consumazione del reato (attinente al versamento di una somma di denaro pari ad Euro 750.00,00 attraverso titoli cambiari) ovvero il luogo in cui sarebbe avvenuta la promessa di denaro, da quello indicato nel decreto. Il ragionamento affonda le sue radici nella plurisoggettività del reato di corruzione che ha, com'è noto, natura bilaterale "a concorso necessario", in quanto il suo elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti e speculari del privato e del pubblico funzionario, che si integrano a vicenda e danno vita ad un unico delitto. Deve aversi riguardo al momento e al luogo in cui interviene l'accordo tra corrotto e corruttore, restando possibile la punibilità della condotta consistita nella (sola) promessa. Il pagamento dell'indebito consiste in un *post factum* che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è influente sul già avvenuto perfezionamento del reato. Nel caso di specie la difesa non aveva dimostrato al giudice dibattimentale (con allegazioni documentali estraibili dal fascicolo del P.M.) dove erano stati sottoscritti gli effetti cambiari (in relazione alla max- tangente di Euro 1.765.000,00) se in Vibo Valentia (come indicato nel decreto dispositivo del giudizio) ovvero in Bitonto (luogo di consegna delle cambiali) ovvero in Roma (luogo dell'accordo criminoso). Lo schizzo topografico motivazionale dell'Ordinanza in commento è chiaro: la difesa ha il potere - dovere di supportare le proprie eccezioni e non può limitarsi al mero decreto dispositivo del giudizio. Soprattutto ove si consideri che il giudice che procede deve esaminare la questione della competenza per territorio allo stato degli atti. Per atti devono intendersi non solo quelli presenti nel fascicolo del dibattimento ma soprattutto, quelli che legittimamente possono confluire in detto incartamento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.. La precitata confluenza, però, deve essere attuata dalla difesa che ha la facoltà di estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M. precedente. Al giudice del dibattimento, quindi, non rimane altro che rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale, salvo rivalutarla alla luce della successiva istruttoria dibattimentale, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo.

*\*Avvocato del Foro Libero di Catanzaro*

**Indietro**